

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA DELLE ATTIVITÀ IN CORSO DI EMERSIONE

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. 22 FEBBRAIO 2002, N. 12
E DEL D.L. N. 350/2001 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 409/2001

1. Ambito soggettivo

La presente dichiarazione riservata (di seguito, "dichiarazione") prevista dall'art. 1, comma 2, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 deve essere presentata dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali, dalle società semplici e dalle associazioni equiparate che, ai sensi degli articoli 12, 15 e 16, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, vogliono far emergere attività comunque detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e che, per cause oggettive non dipendenti dalla loro volontà, non possano concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, sempreché le stesse siano comunque operate entro il 30 giugno 2002 (differito al 1° luglio 2002 in quanto il 30 giugno 2002 è un giorno festivo).

2. Attività oggetto di dichiarazione

Sono oggetto di dichiarazione il denaro, le altre attività finanziarie, le attività immobiliari e gli altri investimenti, comunque detenuti fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni di cui al citato D.L. n. 167 del 1990, per i quali il rimpatrio e/o la regolarizzazione non sono possibili entro la data del 15 maggio 2002 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

Debbono essere dichiarate:

- i. le attività (denaro e altre attività finanziarie) detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001, che sono trasferite in Italia entro la data del 1° luglio 2002;
- ii. le attività (denaro, altre attività finanziarie, attività immobiliari, altri investimenti) detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, che rimangono fuori dal territorio dello Stato.

Di seguito, il termine "rimpatrio" viene usato con riferimento alle attività di cui al punto i. e il termine "regolarizzazione" viene usato con riferimento a quelle di cui al punto ii.

3. Modalità di presentazione della dichiarazione

I soggetti di cui al punto 1. presentano la dichiarazione, indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ad un intermediario residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente. Sono intermediari, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b):

- a) le banche italiane;
- b) le società d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1, lett. e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) le società di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del predetto testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- d) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- e) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del predetto testo unico;
- f) la Poste italiane S.p.A.;
- g) le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. n. 12/2002 la parte prima della dichiarazione riservata delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione deve essere presentata entro il 15 maggio 2002, indicando le cause ostative che impediscono il rimpatrio e/o la regolarizzazione a tale data. L'intermediario rilascia all'interessato un esemplare della parte prima della dichiarazione riservata, firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

All'atto della presentazione della parte prima della dichiarazione riservata gli interessati devono fornire all'intermediario la provvista per versamento della somma pari al 2,5% dell'ammontare complessivo delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione indicato nella medesima dichiarazione, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, del D.L. n. 350/2001.

Successivamente, all'atto dell'effettivo rimpatrio delle attività finanziarie ovvero della definizione delle attività da regolarizzare e, comunque, entro il 1° luglio 2002, gli interessati provvedono a integrare la dichiarazione già prodotta, presentando la parte seconda del modello allo stesso intermediario che ha ricevuto la parte prima.

L'intermediario attesta l'avvenuta integrazione e consegna all'interessato un esemplare della parte seconda della dichiarazione firmata dal dichiarante e dall'intermediario.

4. Guida alla compilazione

La dichiarazione deve essere prodotta in quattro esemplari: il primo per l'intermediario, il secondo da restituire al dichiarante al momento della presentazione e il terzo e il quarto per le eventuali esigenze dell'intermediario, ai fini di documentazione delle operazioni di trasferimento delle attività in caso di rimpatrio delle stesse.

In alto a destra del modello, devono essere riportati i dati relativi alla denominazione e alla sede della banca o di altro intermediario al quale viene presentata la dichiarazione.

Il modello si compone di due parti. La prima parte, da presentare entro il 15 maggio 2002, comprende i quadri A, B, C, D ed E, concernenti, rispettivamente: i dati del soggetto che intende procedere al rimpatrio e/o alla regolarizzazione; i dati del legale rappresentante del predetto soggetto; le attività in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o le attività in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001; l'opzione per il versamento e la fornitura della relativa provvista, con l'indicazione delle cause ostative; la presentazione della dichiarazione riservata.

La seconda parte, da presentare entro il 1° luglio 2002, comprende il quadro F, concernente la distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate, il conferimento di incarichi di deposito e il rilascio di attestazioni, nonché il quadro G, relativo alla presentazione dell'integrazione della dichiarazione riservata.

Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa 3.230,00).

Per gli importi in valuta estera, deve essere indicato il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. 350 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2001.

PARTE PRIMA

QUADRO A – DATI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Le persone fisiche che procedono al rimpatrio e/o alla regolarizzazione devono indicare i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, data di nascita (gg/mm/aa), sesso (barrare la casella), comune e provincia (sigla) di nascita, comune e provincia (sigla) della residenza anagrafica con il relativo indirizzo.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (enti non commerciali, società semplici, ecc.) vanno riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune e la provincia (sigla) della sede legale con il relativo indirizzo.

QUADRO B – DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CHE PROCEDE AL RIMPATRIO/REGOLARIZZAZIONE

Qualora il soggetto indicato nel quadro A sia diverso da una persona fisica, nel quadro B vanno riportati cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, sesso e residenza del legale rappresentante del soggetto che procede all'emersione delle attività, con modalità analoghe a quelle indicate per la compilazione del quadro A.

QUADRO C – ATTIVITÀ IN CORSO DI RIMPATRIO DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O ATTIVITÀ IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Nel quadro C vanno riportati i dati riepilogativi relativi all'ammontare delle attività in corso di rimpatrio detenute all'estero alla data del 1° agosto 2001 e/o delle attività in corso di regolarizzazione detenute all'estero alla data del 27 settembre 2001, senza effettuare alcuna distinzione tra gli importi delle attività in corso di rimpatrio e quelli delle attività in corso di regolarizzazione, né fra le diverse tipologie di attività oggetto di emersione.

I singoli importi delle attività rimpatriate e/o regolarizzate saranno indicati successivamente nella distinta del quadro F, contenuto nella integrazione della dichiarazione riservata da presentare entro il 1° luglio 2002. Gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si riferiscono solo all'importo delle attività effettivamente emerse, indicato nella casella 6 del quadro F.

Al rigo C1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle attività in corso di rimpatrio e/o di regolarizzazione soggette al versamento della somma del 2,5 % di cui all'art. 12, comma 1, del D.L. n. 350/2001.

Al rigo C2 deve essere indicata la somma di cui al citato art. 12, comma 1, pari al 2,5 % dell'importo indicato al rigo C1.

Nei righe C3, casella 2 e C4, casella 2 deve essere ripartito l'ammontare indicato nel rigo C2, secondo la modalità prescelta di versamento della somma del 2,5 %, di cui all'art. 12, comma 1. Possono essere scelte anche contemporaneamente entrambe le modalità di pagamento purché la somma dei righe C3, casella 2 e C4, casella 2 sia pari all'importo indicato nel rigo C2.

Nel rigo C3 deve essere indicato nella casella 1 l'importo delle attività in corso di rimpatrio/regolarizzazione per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, si è optato di versare la somma in denaro (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C3, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta da corrispondere in denaro.

Nel rigo C4 deve essere indicata nella casella 1 la parte residua delle attività in corso di rimpatrio/regolarizzazione, per le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, si esercita la facoltà di sottoscrivere titoli di Stato a tasso ridotto di cui all'art. 18, comma 2, e cioè i BTP decennali con tasso di interesse nominale annuo dell'1,9% lordo, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 (l'importo da indicare nella casella 1 è pari all'ammontare del rigo C4, casella 2, diviso per 0,025); nella casella 2 va indicata, come detto, la parte della somma dovuta per la quale, in luogo del versamento, si opta per la sottoscrizione dei predetti titoli a tasso ridotto: il differenziale fra il valore nominale dei titoli e il loro valore teorico di mercato è quindi equivalente alla somma dovuta (tenuto conto del regime di indeducibilità della perdita).

Nel rigo C5 deve essere indicato il valore nominale dei predetti titoli di Stato a tasso ridotto, di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, pari al 12 % dell'importo indicato al rigo C4, casella 1. Essendo il taglio minimo dei titoli pari a 1.000 Euro, l'importo da indicare in questo rigo deve comunque essere un multiplo di 1.000 Euro.

La somma degli importi indicati nella casella 1 del rigo C3 e nella casella 1 del rigo C4 deve corrispondere, salvo eventuali arrotondamenti, all'importo indicato al rigo C1.

QUADRO D – OPZIONE PER IL VERSAMENTO E/O LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI E INDICAZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE

In questo quadro il dichiarante deve esprimere la scelta tra le diverse opzioni previste dal D.L. n. 350 del 2001 per il versamento della somma del 2,5 per cento ed attestare l'impossibilità di concludere le operazioni di emersione entro il 15 maggio 2002, specificando le relative cause ostative.

Ai fini della predetta opzione il dichiarante deve barrare la casella corrispondente alla scelta effettuata. Al riguardo si fa presente che possono essere scelte entrambe le modalità di pagamento della somma di cui all'art. 12, comma 1 (in denaro e mediante la sottoscrizione dei titoli), barrando entrambe le caselle.

Ove venga barrata la prima casella, il dichiarante deve fornire all'intermediario la provvista per il versamento dell'importo indicato al rigo C3, casella 2.

Barrando la seconda casella, il dichiarante conferisce all'intermediario il mandato a sottoscrivere i titoli di cui al citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001 per l'importo indicato nel rigo C5 e, conseguentemente, deve fornire la relativa provvista.

Quindi l'interessato dichiara di aver avviato le procedure necessarie a consentire l'effettivo rimpatrio e/o regolarizzazione entro il 1° luglio 2002 e si impegna a compilare il quadro F (distinta delle attività rimpatriate e/o regolarizzate) entro la stessa data.

L'interessato attesta altresì che alla data del 15 maggio 2002 la conclusione delle operazioni di emersione non è possibile per cause oggettive non dipendenti dalla propria volontà, specificando le stesse negli appositi righe.

Le cause ostative indicate nel modello non sono sindacabili da parte dell'intermediario che riceve la dichiarazione riservata.

A titolo meramente esemplificativo, tali cause ostative potrebbero essere rappresentate da:

- in caso di rimpatrio:
 - ritardi nel materiale trasferimento delle attività da parte degli intermediari non residenti (ritardi nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri);
 - necessità di attendere la scadenza di eventuali operazioni a termine già effettuate dall'interessato con riferimento alle attività destinate al rimpatrio;
 - necessità di completare le operazioni di liquidazione delle attività ai fini del rimpatrio del relativo controvalore;
 - necessità di attendere l'acquisizione della documentazione attestante la titolarità delle partecipazioni non rappresentate da titoli;
- in caso di regolarizzazione:
 - necessità di attendere l'esatta individuazione della composizione delle attività da regolarizzare da parte dell'intermediario non residente;
 - necessità di acquisire la documentazione dell'intermediario non residente attestante l'esistenza delle attività finanziarie da regolarizzare;

- necessità di acquisire la formale redazione delle eventuali perizie di stima al fine di attestare il valore delle attività da regolarizzare diverse da quelle finanziarie (tra i quali, gioielli, oggetti d'arte, immobili) che il contribuente ha la facoltà di richiedere, ancorché le stesse non debbano essere obbligatoriamente allegate alla dichiarazione riservata. Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

QUADRO E – PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Questo quadro deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario che, in tal modo, attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione. Con l'apposizione della firma l'intermediario non assume alcuna responsabilità circa la veridicità delle cause ostative esposte nel quadro D, la cui responsabilità rimane esclusivamente a carico dell'interessato.

Un esemplare della parte prima della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

PARTE SECONDA

Integrazione della dichiarazione riservata

La parte seconda del modello è costituita dalla integrazione della dichiarazione riservata, che deve essere presentata all'atto dell'effettivo rimpatrio/regolarizzazione delle attività indicate nel quadro C e, comunque, entro il 1° luglio 2002.

Si ricorda che la parte seconda del modello deve essere consegnata al medesimo intermediario al quale è stata presentata la parte prima.

Nel primo riquadro della parte seconda devono essere indicati i dati contenuti nel quadro A della dichiarazione riservata già presentata entro il 15 maggio 2002.

QUADRO F – DISTINTA DELLE ATTIVITÀ RIMPATRIATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 1° AGOSTO 2001 E/O DELLE ATTIVITÀ REGOLARIZZATE DETENUTE ALL'ESTERO ALLA DATA DEL 27 SETTEMBRE 2001

Il quadro F contiene la distinta degli importi attribuiti alle attività oggetto di emersione.

Come già precisato, gli importi possono essere indicati secondo criteri di discrezionalità, tenendo conto che gli effetti di cui all'art. 14 si producono solo con riferimento all'importo delle attività effettivamente emerse indicato nella casella 6 del presente quadro.

Le attività devono essere innanzitutto distinte tra attività rimpatriate di cui all'art. 12, comma 1, e attività regolarizzate di cui agli artt. 15 e 16.

Tutti gli importi delle attività rimpatriate devono essere dichiarati sotto una sola colonna, secondo la distinzione più avanti illustrata. Gli importi delle attività regolarizzate devono essere distinti a seconda dell'intermediario non residente presso il quale le attività continuano ad essere detenute, ovvero, per le attività di cui ai righe F5 e F6, a seconda del Paese estero nel quale i beni o gli altri investimenti sono ubicati o detenuti.

Nel riquadro A) Denaro, devono essere indicate al rigo F1 le attività in denaro emerse, suddividendole tra quelle rimpatriate (casella 1) e quelle mantenute in deposito all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F1 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nel riquadro B) Attività finanziarie, al rigo F2 deve essere indicato l'ammontare delle azioni – o titoli equiparati – dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F2 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F3 deve essere indicato l'ammontare delle partecipazioni dichiarate, suddiviso tra quelle rimpatriate e quelle detenute all'estero. Per queste ultime la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. Con il termine partecipazioni si intendono gli altri titoli partecipativi diversi dalle azioni (quote di associazioni, ecc.). La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F3 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Al rigo F4 deve essere indicato l'ammontare degli altri valori mobiliari dichiarati (ad esempio, polizze assicurative), suddiviso tra quelli rimpatriati e quelli detenuti all'estero. Per questi ultimi la distinzione deve avvenire per singolo intermediario estero. La somma degli importi indicati nelle caselle del rigo F4 deve essere riportata nella casella 2 del medesimo rigo.

Nella casella 3 deve essere indicato il totale delle attività finanziarie rimpatriate, sommando gli importi indicati nelle caselle 1 dei righe F2, F3 e F4.

Nella casella 4 va riportata la somma degli importi indicati nelle caselle 2 dei righe F2, F3 e F4.

Nel riquadro C) Altre attività, devono essere indicati i beni e gli altri investimenti oggetto di regolarizzazione, suddividendoli per i Paesi esteri in cui sono ubicati o mantenuti. Nelle caselle "Paese estero" riportare la denominazione dello stesso.

Al rigo F5 deve essere indicato l'importo dei beni immobili e degli altri diritti immobiliari, suddiviso per Paese estero ove i beni sono ubicati.

Al rigo F6 deve essere indicato l'importo di qualunque altro investimento detenuto all'estero, suddiviso per Paese estero nel quale esso è detenuto.

L'ammontare complessivo delle altre attività regolarizzate deve essere riportato nella casella 5.

Nella casella 6 deve essere riportato il totale delle attività emerse, pari alla somma degli importi indicati nella casella 2 del rigo F1 e nelle caselle 4 e 5. L'importo indicato nella casella 6 non deve essere, comunque, superiore a quello dichiarato nel rigo C1 del quadro C entro il 15 maggio 2002.

Nel caso in cui il denaro e le altre attività finanziarie siano mantenute all'estero devono essere indicati nella casella "INTERMEDIARIO", la denominazione o la ragione sociale dell'intermediario non residente, la sede sociale, l'indirizzo della filiale presso cui le attività regolarizzate sono detenute nonché il Paese estero ove la filiale stessa è insediata.

Se le attività regolarizzate sono detenute presso più di tre intermediari esteri, ovvero presso più di tre Paesi esteri, il dichiarante deve compilare altri quadri F aggiuntivi, ricordando di numerare progressivamente la casella "Modello n." posta in alto a destra del modello di integrazione della dichiarazione riservata. In tal caso la colonna "Totale" deve essere riempita esclusivamente nell'ultimo quadro F compilato.

Per il denaro e le altre attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, indicati rispettivamente nelle pertinenti caselle del rigo F1 nonché dei righe F2, F3 e F4, il dichiarante, ai sensi dell'art. 15, comma 2, deve allegare alla integrazione della dichiarazione riservata una certificazione rilasciata dall'intermediario non residente che attesti che le citate attività regolarizzate sono costituite in deposito presso l'intermediario medesimo.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 8" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di comunicare per iscritto all'intermediario, contestualmente alla presentazione della parte seconda della dichiarazione riservata, i redditi derivanti dal denaro e/o dalle altre attività finanziarie rimpatriate, percepiti fra il 1° agosto 2001 e la data di presentazione della medesima parte seconda della dichiarazione.

La casella "COMUNICAZIONE AGLI INTERMEDIARI EX ART. 14, COMMA 5-BIS" deve essere barrata qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di considerare l'importo indicato nella dichiarazione riservata quale costo fiscalmente riconosciuto delle attività finanziarie emerse diverse dal denaro. In questo caso, l'interessato deve compilare e sottoscrivere una comunicazione, da allegare all'integrazione della dichiarazione riservata nella quale siano riportati i valori risultanti dalla ripartizione dell'importo complessivo indicato nell'integrazione della dichiarazione medesima fra le diverse specie delle predette attività.

I valori indicati nella comunicazione saranno utilizzati per il calcolo delle eventuali plusvalenze realizzate per effetto della successiva cessione delle attività finanziarie emerse. La determinazione delle plusvalenze e della relativa imposta sarà effettuata dall'intermediario qualora le attività rimpatriate rientrino nel regime del risparmio amministrato o gestito (art. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461), ovvero dall'interessato, in caso di attività regolarizzate o di attività rimpatriate alle quali si applichi il regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461).

Una copia delle comunicazioni ex art. 14, commi 5-bis e 8, debitamente datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata al dichiarante.

Il successivo riquadro concerne l'attestazione che il dichiarante deve obbligatoriamente rendere ai sensi dell'art. 13, comma 1, circa la detenzione all'estero alla data del 1° agosto 2001 delle attività rimpatriate e alla data del 27 settembre 2001 delle attività regolarizzate, nonché il conferimento all'intermediario dell'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate.

L'attestazione viene resa barrando la casella relativa alla fattispecie che interessa. Nell'eventualità che il modello venga utilizzato sia per il rimpatrio che per la regolarizzazione di attività detenute all'estero, devono essere barrate entrambe le caselle.

Barrando la terza casella il dichiarante conferisce all'intermediario l'incarico di ricevere in deposito le attività rimpatriate, pari alla somma degli importi contenuti nella casella 1 del rigo F1 e nella casella 3 del quadro F.

Il quadro deve essere completato con la data di presentazione e la firma del dichiarante o del suo legale rappresentante.

Qualora sia necessario compilare quadri F aggiuntivi, le predette attestazioni, la data di presentazione e la sottoscrizione devono essere rese su ciascuno di essi.

QUADRO G – PRESENTAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RISERVATA

In questo quadro devono essere indicati il numero di modelli e il numero di allegati di cui si compone l'integrazione della dichiarazione riservata (parte seconda del modello) nonché la data in cui la dichiarazione riservata (parte prima del modello) è stata presentata al medesimo intermediario.

L'apposizione della firma e della data da parte dell'intermediario costituiscono attestazione dell'avvenuta presentazione dell'integrazione della dichiarazione.

Qualora siano compilati quadri F aggiuntivi, l'intermediario deve firmare e sottoscrivere esclusivamente il quadro G relativo all'ultimo di essi.

Un esemplare della parte seconda della dichiarazione, datata e sottoscritta dall'intermediario, deve essere rilasciata all'interessato quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.